KH5RHFCV.DGDSU.REGISTRO
UFFICIALE.U.0017438.18-11-2026.h.16:22

Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma, 13 novembre 2026

Alla c.a.

del Ministro dell'Università e della Ricerca (MUR)
Sen. Annamaria Bernini
gabinetto@pec.mur.gov.it

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dott.ssa Marina Elvira Calderone
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

e p.c.

del Ministro dell'Economia e delle Finanze
On. Giancarlo Giorgetti
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
Prof. Avv. Gabriele Fava
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it

del Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)
Dott. Danilo Papa
capoispettorato@pec.ispettorato.gov.it

del Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)
Prof.ssa Laura Ramaciotti
segreteria.crui@pec.it

del Presidente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)
Prof. Paolo Vincenzo Pedone
presidente@cun.it

e, p.c. del Segretario generale
prof. Marco Mancini
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni AFAM
Dott. Gianluca Cerracchio
dgdidattica@pec.mur.gov.it

LORO **SEDI**

Adunanza del 13 novembre 2026

Oggetto: Richiesta di avvio di un percorso di riforma della disciplina nazionale dei tirocini curriculari universitari, con particolare riferimento al riconoscimento economico, alla tutela previdenziale, alla qualità formativa e al contrasto dell'utilizzo improprio dello strumento.

VISTI gli articoli 3, 4, 34, 35 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento ai principi di uguaglianza sostanziale, diritto allo studio, tutela del lavoro e protezione sociale;

VISTO l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, concernente l'istituzione e le funzioni consultive e propositive del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196, e in particolare l'articolo 18, che disciplina i principi generali dei tirocini formativi e di orientamento, individuandoli quali strumenti finalizzati alla conoscenza diretta del mondo del lavoro e all'integrazione tra formazione e attività professionale;

VISTO il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, recante disposizioni attuative dell'articolo 18 della legge n. 196/1997, che disciplina, tra l'altro, le modalità di attivazione dei tirocini, le convenzioni tra soggetti promotori e ospitanti, i progetti formativi individuali, le garanzie assicurative, il tutoraggio e i limiti di durata;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, e in particolare l'articolo 10, comma 5, lettere d) ed e), che contempla, tra le attività formative dei corsi universitari, i tirocini finalizzati all'acquisizione di competenze e alla conoscenza diretta dei contesti professionali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabile ai tirocinanti secondo le disposizioni e le condizioni previste dalla normativa vigente;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in particolare l'articolo 1, comma 720, che definisce il tirocinio come un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, qualificandolo come curriculare quando funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto;

VISTO l'articolo 1, comma 721, della medesima legge, che demanda alla definizione di linee guida condivise la disciplina dei tirocini diversi da quelli curriculari, individuando, per questi ultimi, criteri relativi all'indennità di partecipazione, alla durata, ai limiti numerici e alla qualità dell'esperienza formativa;

VISTO l'articolo 1, comma 723, della legge n. 234/2021, che stabilisce il principio secondo cui il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, prevedendo specifiche conseguenze nei casi di utilizzo fraudolento;

VISTO il regolamento interno del CNSU, approvato il 22 luglio 2026, con particolare riferimento alle disposizioni relative alle funzioni consultive e propositive del Consiglio e alla possibilità di promuovere audizioni istituzionali;

RICHIAMATA la mozione CNSU n. 7788 del 18 giugno 2026, concernente la riforma strutturale dei tirocini curriculari dell'area sanitaria, che ha già posto all'attenzione del Consiglio la necessità di rafforzare le tutele economiche e la qualità delle esperienze formative in uno specifico ambito universitario;

PREMESSO CHE Il tirocinio curriculare rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali gli studenti universitari possono integrare la formazione accademica con esperienze pratiche presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti del terzo settore e altre organizzazioni, acquisendo competenze utili al completamento del percorso di studi e al successivo ingresso nel mondo del lavoro;

PREMESSO CHE In numerosi corsi di laurea il tirocinio costituisce un'attività formativa prevista dall'ordinamento didattico, il cui completamento è necessario per il conseguimento dei crediti formativi universitari e, conseguentemente, del titolo di studio;

PREMESSO CHE L'attuale quadro normativo italiano, pur prevedendo obblighi relativi alla progettazione formativa, al tutoraggio, alle coperture assicurative e alla sicurezza, non stabilisce un obbligo nazionale generalizzato di riconoscimento economico per i tirocini curriculari universitari, anche quando questi richiedano una

presenza continuativa e prolungata presso il soggetto ospitante;

PREMESSO CHE Analogamente, lo svolgimento di un tirocinio curriculare non retribuito non determina, in via generale, il riconoscimento automatico di periodi di contribuzione previdenziale utili ai fini pensionistici, diversamente da quanto avviene per le attività lavorative soggette a contribuzione;

PREMESSO CHE La concreta organizzazione dei tirocini universitari risulta inoltre influenzata dai regolamenti dei singoli Atenei, dagli ordinamenti didattici e dalle discipline speciali applicabili a determinati percorsi formativi, con conseguenti differenze nelle modalità di svolgimento e nelle condizioni offerte agli studenti;

CONSIDERATO CHE La natura formativa del tirocinio non esclude che lo studente dedichi un numero significativo di ore alla presenza presso la struttura ospitante, sostenendo talvolta spese di trasporto, vitto o alloggio e riducendo la possibilità di svolgere contemporaneamente un'attività lavorativa retribuita;

CONSIDERATO CHE L'assenza di una tutela economica minima può determinare condizioni di disparità tra studenti, in particolare tra coloro che dispongono di un sostegno economico familiare e coloro che necessitano di lavorare per sostenere i costi del proprio percorso universitario;

CONSIDERATO CHE Il riconoscimento dei crediti formativi universitari costituisce una componente essenziale del percorso accademico, ma non rappresenta, di per sé, una forma di compensazione economica per il tempo dedicato alle attività svolte presso soggetti esterni all'Università;

CONSIDERATO CHE L'esperienza formativa deve conservare una finalità prevalentemente didattica e professionalizzante, evitando che l'istituto del tirocinio possa essere utilizzato per rispondere a ordinarie esigenze produttive attraverso prestazioni sostanzialmente riconducibili al lavoro subordinato;

CONSIDERATO CHE L'effettività delle tutele dipende non soltanto dall'esistenza di disposizioni normative, ma anche dalla definizione di criteri verificabili per la valutazione del contenuto formativo, dall'adeguatezza del tutoraggio e dalla possibilità di individuare tempestivamente eventuali abusi;

PRESO ATTO CHE Nell'ordinamento francese, il *Code de l'educazione*, e in particolare l'articolo L124-6, prevede, per gli stage studenteschi rientranti nella relativa disciplina, l'obbligo di corrispondere una *gratificazione* quando la durata del tirocinio superi due mesi, anche non consecutivi, equivalenti a più di 308 ore di presenza effettiva nel medesimo anno formativo presso il soggetto ospitante;

PRESO ATTO CHE Nel sistema francese l'indennità è dovuta a partire dalla prima ora

del tirocinio qualora venga superata la soglia prevista, con un importo minimo fissato, per il 2026, in 4,50 euro per ora effettiva, ferma restando la possibilità di trattamenti più favorevoli e l'applicazione di specifiche discipline settoriali;

PRESO ATTO CHE Nell'ordinamento spagnolo, il Real Decreto-lei 2/2023, attraverso l'introduzione della disposizione aggiuntiva 52ª nella Lei General de la Segurina Social, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'inclusione nel sistema previdenziale degli studenti che svolgono attività formative e pratiche accademiche rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina, anche quando queste non siano retribuite;

PRESO ATTO CHE Il sistema spagnolo prevede, per i tirocini non retribuiti, il versamento dei contributi da parte del soggetto individuato secondo la normativa e le convenzioni applicabili, nonché specifiche modalità di valorizzazione delle giornate di tirocinio ai fini delle prestazioni previdenziali;

PRESO ATTO CHE Negli Stati Uniti d'America, nell'ambito dell'applicazione del *Fair Labro Standard Act*, il Dipartimento federale del Lavoro richiama il cosiddetto *Primari Beneficiari Test*, utilizzato per valutare, attraverso una pluralità di fattori e considerando le circostanze concrete, se un tirocinio presso un'impresa privata a scopo di lucro sia effettivamente formativo oppure configuri un rapporto di lavoro soggetto alle relative garanzie;

PRESO ATTO CHE Tale modello attribuisce particolare rilievo al collegamento con il percorso accademico, alla formazione ricevuta, alla durata dell'esperienza e alla circostanza che l'attività del tirocinante integri, anziché sostituire, quella del personale retribuito, senza che il mero riconoscimento di crediti universitari determini automaticamente l'esclusione della disciplina lavoristica;

RILEVATO CHE Le esperienze internazionali richiamate, pur inserendosi in ordinamenti giuridici differenti, dimostrano la possibilità di introdurre strumenti specifici di tutela economica, riconoscimento previdenziale e verifica dell'autenticità formativa dei tirocini universitari;

RILEVATO CHE L'attuale disciplina italiana contiene già disposizioni dirette a prevenire l'utilizzo fraudolento dei tirocini, ma appare opportuno approfondire l'adeguatezza degli strumenti di verifica e la possibilità di definire criteri maggiormente omogenei per distinguere le attività genuinamente formative da quelle sostanzialmente lavorative;

RILEVATO CHE La previsione di tutele ulteriori per i tirocini curriculari richiede un intervento coordinato tra il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le istituzioni previdenziali e il sistema universitario, anche al fine di valutare le ricadute organizzative ed economiche delle possibili

modifiche;

RITENUTO Necessario avviare una riflessione nazionale sulla disciplina dei tirocini curriculari universitari, finalizzata ad aggiornare il quadro delle garanzie riconosciute agli studenti, senza compromettere la funzione formativa dello strumento;

RITENUTO Opportuno valutare l'introduzione di standard minimi nazionali di tutela, rispettosi dell'autonomia universitaria e delle specificità dei diversi percorsi di studio, al fine di assicurare condizioni più omogenee agli studenti sul territorio nazionale;

RITENUTO Fondamentale che l'eventuale introduzione di nuove forme di riconoscimento economico e previdenziale sia accompagnata da un'adeguata valutazione di sostenibilità, evitando che i relativi oneri ricadano sugli studenti o determinino una riduzione delle opportunità formative disponibili;

RITENUTO Necessario garantire il coinvolgimento del CNSU nella definizione di eventuali interventi normativi, affinché la rappresentanza studentesca possa contribuire direttamente all'individuazione delle priorità e delle soluzioni applicabili;

all'unanimità

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

CHIEDE

1. **Di avviare un percorso istituzionale di confronto sulla riforma dei tirocini curriculari universitari**, attraverso un intervento coordinato da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS, della CRUI, del CUN e del CNSU, finalizzato alla ricognizione della disciplina vigente e alla predisposizione di possibili interventi normativi;

2. **Di valutare l'introduzione di un'indennità economica minima obbligatoria per i tirocini curriculari universitari che superino una determinata soglia di durata**, prendendo a riferimento il modello francese e considerando, quale ipotesi di partenza per il confronto, il superamento di 300 ore effettive di tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, anche qualora articolate in periodi non continuativi;

3. **Di esaminare la possibilità che l'indennità venga riconosciuta sull'intera durata del tirocinio**, qualora sia superata la soglia stabilita, prevedendo un importo minimo

orario definito a livello nazionale, soggetto a periodico aggiornamento e commisurato alle ore effettivamente svolte;

4. **Di valutare l'introduzione di un sistema di riconoscimento previdenziale dei tirocini curriculari**, ispirato al modello spagnolo, che consenta di valorizzare, secondo modalità da definire con l'INPS, le giornate di tirocinio anche in assenza di retribuzione, ai fini della futura posizione contributiva dello studente;

5. **Di approfondire le modalità di finanziamento e versamento dei contributi previdenziali**, individuando criteri di ripartizione degli oneri tra soggetti ospitanti, istituzioni formative ed eventuali strumenti pubblici di sostegno, senza introdurre obblighi contributivi diretti a carico degli studenti e tenendo conto delle particolarità dei diversi settori formativi;

6. **Di definire criteri nazionali per la verifica dell'effettiva natura formativa dei tirocini curriculari**, prendendo a riferimento gli elementi di valutazione del *Primary Beneficiary Test* statunitense e adattandoli all'ordinamento italiano, con particolare attenzione alla coerenza delle mansioni con il percorso di studi, all'attività di affiancamento, alla presenza di obiettivi didattici verificabili e alla non sostituzione di personale dipendente;

7. **Di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto dell'utilizzo improprio dei tirocini**, attraverso procedure di monitoraggio, segnalazione e verifica accessibili agli studenti, nonché mediante il coordinamento tra Atenei, soggetti ospitanti e autorità competenti, valorizzando le disposizioni già previste dall'ordinamento in materia di lavoro irregolare e utilizzo fraudolento dei tirocini;

8. **Di promuovere una ricognizione nazionale dei tirocini curriculari universitari**, acquisendo dagli Atenei informazioni relative al numero di tirocini attivati, alla durata media, ai settori di svolgimento, alla presenza di eventuali indennità e alle principali criticità riscontrate, al fine di disporre di una base informativa utile alla definizione di interventi legislativi proporzionati;

9. **Di valutare la realizzazione di un portale nazionale per il placement e i tirocini universitari**, interoperabile con i sistemi già esistenti, che favorisca l'incontro tra studenti, Atenei e soggetti ospitanti, rendendo più accessibili le opportunità di tirocinio e maggiormente trasparenti le condizioni formative ed economiche offerte;

10. **Di garantire il coinvolgimento del CNSU nelle successive fasi di approfondimento**, assicurando la trasmissione al Consiglio degli eventuali documenti istruttori e degli schemi normativi predisposti, affinché possa formulare osservazioni e proposte prima della definizione degli interventi.

PROPONE

1. Che il CNSU promuova, nell'ambito delle proprie funzioni consultive e propositive, un approfondimento sulla disciplina dei tirocini curriculari universitari, con particolare attenzione alle tutele economiche e previdenziali e alla qualità dell'esperienza formativa, valutando anche la possibilità di organizzare momenti di confronto e audizioni con i rappresentanti delle istituzioni competenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno;

2. Che, sulla base delle risultanze della ricognizione normativa, delle audizioni e del confronto istituzionale, il CNSU valuti l'adozione di un successivo documento contenente proposte normative puntuali per la riforma nazionale dei tirocini curriculari universitari, con particolare attenzione all'indennità obbligatoria oltre una determinata durata, al riconoscimento previdenziale e ai criteri di qualificazione del rapporto formativo.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Lasi